

Come emerso dagli approfondimenti della Commissione e dichiarato dagli stessi auditi, vi fu certamente uno scontro istituzionale in merito alla dichiarazione di emergenza con riferimento alla realizzazione degli impianti pubblici.

L'applicazione della normativa emergenziale in questo settore era dovuta alla necessità di fronteggiare il "monopolio" dei privati nella gestione delle discariche. Per queste ragioni fu previsto di far uso dei poteri emergenziali per costituire tre piattaforme pubbliche, e ciò in discontinuità con il passato che aveva visto proliferare gli interessi dei privati e furono attivate le procedure per realizzare tre piattaforme pubbliche: una nella città di Messina (in ragione delle note problematiche della discarica di Mazzarà Sant'Andrea); una ad Enna, che portava i suoi rifiuti a Catania; una a Gela, per potere disporre di un sito diverso e alternativo a quello di Siculiana.

Come dichiarato a questa Commissione dal dottor Marino nel corso dell'audizione del 23 febbraio 2015, prima dell'estate del 2013 lo stesso Marino e il direttore generale Marco Lupo furono ascoltati in occasione dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto che aveva dichiarato l'emergenza rifiuti in Sicilia.

In quella sede furono rappresentate le ragioni per cui era indispensabile far uso dei poteri emergenziali, esplicitando gli obiettivi da raggiungere.

Era stata precedentemente, senza che gli auditi ne fossero stati messi a conoscenza, inoltrata una nota del 15 maggio 2013 a firma Catanzaro Giuseppe, nella qualità di vice presidente di Confindustria Sicilia, e Fontana Domenico, nella qualità di presidente di Legambiente, nella quale si affermava che l'emergenza in Sicilia era servita soltanto per favorire cattive gestioni e malaffare.

Com'è noto, e come ampiamente esposto nella prima parte della relazione, il decreto legge è stato poi convertito in legge, sicché il legislatore ha aderito alla valutazione della necessità di applicare la normativa emergenziale per la realizzazione degli impianti pubblici, funzionale all'avvio di un ciclo virtuoso ed equilibrato, tra pubblico e privato, nella gestione dei rifiuti.

3.1.4 Conclusioni della commissione ispettiva sulle discariche di Siculiana, Motta Sant'Anastasia, Mazzara' Sant'Andrea, Grotte San Giorgio

3.1.4.1 Premessa

Negli iter istruttori per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio delle quattro principali discariche private presenti in Sicilia (la discarica di Siculiana, la discarica di Motta Sant'Anastasia, la discarica di Mazzarà Sant'Andrea e la discarica di Grotte San Giorgio), la Commissione regionale discariche ha evidenziato irregolarità amministrative e procedurali comuni, ripetute negli anni ed indipendenti sia dal contesto normativo, sia dalle autorità deputate ai controlli ed al rilascio delle autorizzazioni.

I principali elementi di non conformità legislative e le irregolarità comuni rilevate sono:

- mancato rispetto di quanto indicato nella dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia durante il regime commissariale relativamente alle autorizzazioni ad aumenti volumetrici di discariche esistenti. In data 31 Maggio 1999 viene dichiarato lo stato di emergenza rifiuti in Sicilia con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 in base alla quale, tra l'altro, vengono delegate ai Prefetti delle province le competenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, concernenti le discariche. Viene dichiarato che le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, siano rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica. I prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica. La legge regionale n. 62 dell'8 aprile 2003 modifica l'ordinanza del 1999 e prevede che a far data dall'aprile del 2003 possono essere autorizzate anche discariche per rifiuti urbani a titolarità e gestione privata. Pertanto dal 1° giugno 1999 all'8 aprile 2003 sono stati vietati gli ampliamenti di discariche per i rifiuti urbani a titolarità pubblica e a gestione privata. A far data dall'8 aprile 2003, potevano essere autorizzate anche discariche a titolarità e gestione privata, nonché autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di ampliamenti di discariche per rifiuti urbani a titolarità e gestione pubblica;
- difformità al decreto legislativo n. 36 del 2003 quali la mancanza della descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, la mancanza della descrizione delle caratteristiche costruttive dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, la mancanza di riferimento esplicito al piano di gestione post operativa, al piano di ripristino ambientale e al piano finanziario;
- mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59 del 2005) che costituisce esempio emblematico di come autorizzazioni rilasciate, spesso incompatibili o in contrasto l'una con l'altra, possano creare un sistema di gestione poco regolamentato e difforme alla normativa, con impatti sul territorio che non sono stati e non sono oggetto del grado di attenzione e valutazione che meritano. Parallelamente in alcuni casi sono state attivate procedure di varianti AIA quando in realtà era necessario attivare nuove procedure;
- provvedimenti AIA che non possedevano le caratteristiche di conformità legislativa (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2003, al decreto legislativo n. 59 del 2005 e al decreto legislativo n. 152 del 2006) e di conseguenza non hanno permesso di effettuare controlli efficaci sulle successive attività di gestione rifiuti autorizzate;
- mancata acquisizione del preventivo giudizio di compatibilità ambientale (VIA) e/o non rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- mancata acquisizione in conferenza di servizi delle prescrizioni dei sindaci dei comuni e/o delle altre autorità competenti (province, Arpa, ecc.) territorialmente interessate dal progetto;
- mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 al pretrattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica;

- mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi quali la realizzazione di impianti di pretrattamento dei rifiuti, di impianti per la captazione del biogas o di impianti per il trattamento del percolato;
- mancata presentazione da parte del gestore dell'impianto delle garanzie finanziarie all'Agenzia regionale acque e rifiuti (ARRA) entro i tempi previsti;
- periodi in cui le discariche rimanevano in attività in una situazione di "non conformità legislativa", in assenza di esplicita autorizzazione all'esercizio e alla realizzazione dell'impianto o rimanevano in operatività gestionale anche in data successiva alla scadenza dell'autorizzazione.

Gli iter amministrativi sono stati ricostruiti dai membri della commissione discariche sulla base della documentazione acquisita presso i comuni e le province interessate, il dipartimento regionale acque e rifiuti (ARRA) ed il dipartimento regionale territorio ed ambiente (ARTA).

Si presenta di seguito una sintesi delle principali anomalie, discrasie e carenze rilevate.

3.1.4.2 La discarica di Siculiana (Agrigento)

La realizzazione della discarica era stata affidata nel 1992 dal comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, al raggruppamento di imprese Forni ed Impianti Industriali SpA di Milano (capogruppo) e Catanzaro Costruzioni Srl di Siculiana. La discarica nasceva a servizio dei tre comuni del comprensorio (Siculiana, Cattolica Eraclea e Montallegro) e la gestione, come previsto dalla gara d'appalto, doveva essere affidata per cinque anni alla ditta che aveva realizzato l'impianto.

Si trattava di impianto previsto nel piano dei rifiuti redatto nel 1989, autorizzata con decreto ARTA n. 698 del 6 maggio 1991. A causa del fallimento dell'impresa capogruppo, l'unica in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara (Forni ed Impianti industriali dell'ing. De Bartolomeis SpA di Milano è stata coinvolta nell'inchiesta "Trash" della direzione distrettuale antimafia di Palermo, per vicende connesse alla turbativa d'asta in gare per discariche, depuratori ed altri impianti di smaltimento, inchiesta culminata nell'arresto del suo direttore generale, Romano Tronci, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso), da gennaio del 1997 il comune di Siculiana, con apposita delibera, decideva di continuare il rapporto con la consociata Catanzaro, alla quale veniva affidata la gestione della discarica, con decreto ARTA 873 del 3 dicembre 1997 (scadenza dicembre 2002).

La prima vasca (denominata VE) è stata attiva dal 1995 al 2002 per un volume complessivo di 425.000 metri cubi. Nell'aprile del 2001 il prefetto di Agrigento, in qualità di commissario delegato all'approvazione degli ampliamenti delle discariche esistenti per il superamento dell'emergenza, autorizza il comune di Siculiana alla redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di ulteriori due vasche (poi denominate V1 e V2), di volumetria complessiva pari a circa 200.000 mc. Ciò in palese difformità al divieto di autorizzare discariche che non fossero a titolarità e gestione pubblica.

I procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle successive vasche (V3 e V4) contengono una serie di elementi di non conformità ai requisiti previsti dalla normativa di seguito sinteticamente riportati.

La prima AIA (DDG 1383/2006)

Era relativa all'ampliamento ed al completamento della vasca V3 ed alla gestione post operativa delle vasche chiuse VE/V1/V2/V3.

L'autorizzazione viene rilasciata alla "discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003" con validità sei anni, quindi fino al dicembre 2012. La discarica per rifiuti urbani individuata dal prefetto per il superamento dell'emergenza diventa impianto pubblico di smaltimento per rifiuti non pericolosi e quindi idonea ad accettare e smaltire altri rifiuti oltre agli urbani.

Nell'autorizzazione la ditta Catanzaro viene individuata come gestore IPPC e nulla viene detto in merito alla titolarità dell'impianto e/o sui rapporti contrattuali fra il comune di Siculiana ed il gestore IPPC.

Tra le prescrizioni contenute nel provvedimento AIA si sottolinea quella relativa alla realizzazione dell'impianto per il recupero di biogas e impianto di trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB). Si rileva pertanto la mancata ottemperanza da parte della ditta Catanzaro alle condizioni e prescrizioni dei preventivi giudizi di compatibilità ambientale, rilasciati dalla autorità ambientale (ARTA), che imponeva la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati in attuazione del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

Inoltre il gestore dell'impianto doveva presentare delle garanzie finanziarie all'agenzia regionale acque e rifiuti (ARRA) entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto. Entro i successivi trenta giorni l'ARRA, sulla scorta del piano finanziario allegato alla domanda di AIA avrebbe dovuto fissare la tariffa di conferimento.

Tra gli atti contenuti nell'istruttoria AIA vi è la diffida del sindaco di Siculiana al dirigente del servizio VIA VAS dell'ARTA al rilascio dell'AIA alla ditta Catanzaro in quanto l'attività oggetto della richiesta atteneva ad un impianto di proprietà del comune di Siculiana, di cui la ditta era stata autorizzata solo per la gestione del I lotto (89.000 metri cubi) mentre le restanti opere (450.000 - 89.000 metri cubi) erano ancora da realizzare né erano state espletate le procedure per la realizzazione e l'individuazione del soggetto gestore".

Nell'AIA non viene fatto alcun riferimento a quanto dettato dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 che prevede che per gli impianti esistenti le prescrizioni devono essere attuate entro il 30 Ottobre 2007 come non esiste riferimento sulla proprietà dei terreni sui quali insiste la vasca V3.

La seconda AIA (DDG 268/2008)

In riferimento al decreto AIA n. 268/08 per la realizzazione e gestione della vasca V3 nella configurazione pari a 1.240.000 metri cubi, rilasciato dal dipartimento regionale ambiente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 in sostituzione della precedente AIA, in favore della ditta Catanzaro Costruzioni Srl si segnala:

1. l'istanza comprensiva di VIA ed AIA è stata istruita dal dipartimento regionale ambiente senza tenere conto delle autorizzazioni ambientali VIA ed AIA, ancora in corso di validità, già rilasciate alla vasca in utilizzo della quale il progetto in esame costituisce ampliamento, non tenendo conto delle prescrizioni già imposte con le stesse e non sottoponendo a verifica l'avvenuta ottemperanza di queste ultime da parte del gestore nel periodo di tempo intercorso tra la prima e la seconda AIA;
2. il progetto presentato e l'autorizzazione rilasciata con il DRS AIA n. 268/08, previo decreto VIA n. 190 del 14 marzo 2008, individuano quale area per ulteriore volumetria utile l'area già precedentemente individuata ed autorizzata per la localizzazione dell'impianto di biostabilizzazione a servizio della discarica. La nuova VIA prevede l'utilizzo di un impianto di trattamento in vasca mediante triturazione;
3. dall'esame della documentazione risulta la mancata ottemperanza da parte della ditta Catanzaro Costruzioni Srl alle condizioni e prescrizioni del provvedimento VIA n. 190 del 14 marzo 2008 propeedeutico al DRS AIA 268/08.

In particolare, la nuova VIA prevedeva l'obbligo del trattamento fisico mediante triturazione in ottemperanza al rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003. Risulta agli atti che la ditta Catanzaro ha dato inizio all'attività di smaltimento nella vasca V3 (configurazione definitiva 1.240.000 metri cubi) abbancando i rifiuti senza sottoporre gli stessi a trattamento fisico mediante triturazione almeno fino all'aprile 2009 (dichiarazione da parte della ditta).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003 le avvenute verifiche ispettive effettuate da parte di ARPA e provincia (organi di controllo) non comportano una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

La terza AIA (DDG 1362/2009)

La ditta Catanzaro nel marzo 2009 presenta istanza per ottenere autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della vasca V 4. Tale progetto, ai sensi delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di VAS, costituisce variante urbanistica ai PRG comunali di riferimento e quindi doveva essere obbligatoriamente sottoposto ad una procedura di assoggettabilità.

Gli atti visionati non riportano alcun riferimento all'avvenuta effettuazione della verifica di assoggettabilità. Nell'ambito della semplificazione amministrativa è previsto che la procedura per il rilascio dell'AIA sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA è inoltre previsto che il provvedimento di VIA faccia luogo anche all'AIA.

Nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e gestione della vasca V4 vi è solo un riferimento al fatto che la costruzione della vasca non avrebbe introdotto elementi di novità sui fattori ambientali su cui incide il complesso discarica.

Il rapporto istruttorio della VIA aveva invece rilevato tre criticità.

La prima era relativa al dimensionamento dell'impianto pari a circa 3.000.000 di metri cubi, in quanto non era specificato il tempo di vita dell'impianto, le potenzialità annuali di abbancamento dei rifiuti non erano congruenti con la produzione dell'ATO di riferimento e con quanto previsto dal Piano regionale. Si riteneva necessario un ridimensionamento della volumetria prevista in quanto gli impatti ambientali connessi alla realizzazione della vasca sul territorio del comune di Siculiana (AG) apparivano sproporzionati rispetto al bacino di utenza dell'impianto, anche in considerazione della prossima.

La seconda era relativa all'utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione della vasca in parte reimpiegati nell'area della discarica per effettuare opere di rimodellamento morfologico ed in parte recuperata per effettuare reinterri, riempimenti e rimodellazioni in un terreno adiacente all'area di progetto. Si riteneva che la parte di progetto relativa alla descrizione delle opere di rimodellamento fornisse indicazioni generiche degli interventi proposti, non consentendo di valutare gli impatti diretti e indiretti legati all'interazione dei materiali con i siti di destinazione.

La terza criticità era relativa al trattamento e riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica. Il progetto presentato non conteneva indicazioni sulle modalità individuate dalla Catanzaro Costruzioni Srl per ottemperare agli obblighi di trattamento rifiuti in ingresso in discarica.

Tali criticità non sono state prese in considerazioni né dall'ARRA, né dall'autorità d'ambito e dalla provincia che, nel parere rilasciato nella procedura di AIA, confermano il parere positivo.

In riferimento al decreto AIA n. 1362/09 (comprensivo di VIA) in favore della ditta Catanzaro si segnala:

1. il mancato coinvolgimento del competente dipartimento urbanistica nell'iter istruttorio dal momento che il progetto era in variante urbanistica e comprendeva una procedura di esproprio da parte del dipartimento territorio ed ambiente con beneficiaria la ditta stessa;
2. la mancata acquisizione in conferenza di servizi delle prescrizioni dei sindaci dei comuni territorialmente interessati dal progetto (Siculiana e Montallegro) previste dagli articolo 216 e 217 del regio decreto n. 1265 del 1934, come imposto dall'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 59 del 2005;
2. in merito alle condizioni di rilascio del preventivo giudizio di compatibilità ambientale nota prot. 1625 del 23 ottobre 2009, quest'ultimo non riporta motivazioni né prescrizioni che assicurino il rispetto della normativa, comunitaria, nazionale, e regionale in merito all'obbligo di trattamento dei rifiuti nel rispetto del programma per la riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili.

La vasca V 4, fisicamente indipendente, separata dalle vecchie vasche dalla strada provinciale e di volumetria tale da non potere essere considerata aumento della capacità produttiva dell'impianto esistente, non avrebbe potuto giovare del regime transitorio dettato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 né si ritiene potesse rientrare nell'ambito applicativo della circolare del Ministero dell'ambiente n. 14063 del 30 giugno 2009.

Inoltre, per quanto agli atti visionati, risulta ad oggi:

- che le vasche vecchie (VE, VI, V2, V3) costituiscono un *unicum* strutturale e funzionale, di titolarità pubblica (comune di Siculiana), in fase di gestione *post* operativa privata (ditta Catanzaro Costruzioni Srl)
- che la nuova vasca V4, attualmente in utilizzo, è un impianto di titolarità privata (ditta Catanzaro Costruzioni Srl) e gestione operativa privata (ditta Catanzaro Costruzioni Srl).

La Regione - dipartimento rifiuti ha avviato un procedimento amministrativo di verifica dal cui esito è stata confermata la regolarità delle procedure autorizzatorie, giusto provvedimento del 17 luglio 2014, acquisito agli atti della Commissione in data 25 marzo 2015.

3.1.4.3 La discarica di Motta Sant'Anastasia (Catania)

L'area sulla quale è ubicata la discarica è situata nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia al confine con il territorio del comune di Misterbianco in provincia di Catania.

Il sito comprende le discariche di Tiriti e Valanghe d'Inverno. Per la prima, ormai chiusa, è stata attivata la fase tecnico-gestionale di gestione *post mortem*, mentre la seconda, attualmente affidata, per l'espletamento dei contratti pubblici ad essa afferenti, alla gestione dei commissari straordinari è dimensionata per oltre 2 milioni di metri cubi di volume utile.

A seguito di un decreto regionale di chiusura anticipata (oggetto di ricorso presentato davanti al TAR di Catania) vede un esercizio vincolato ad un volume autorizzato residuo a fine febbraio 2015 di 146.889,47 metri cubi.

La discarica storica, ubicata in contrada Tiriti, San Rocco e Sieli del comune di Motta Sant'Anastasia, era di proprietà e gestione della ditta Proto-Pappalardo. Essa risultava provvisoriamente autorizzata dal settembre 1983. Tale autorizzazione è stata revocata una prima volta nel 1986 e poi subito di nuovo autorizzata in via transitoria per la durata di un anno.

Dal 1987 al 1992 la discarica ha continuato ad essere attiva fino a quando è stata sequestrata da parte dell'autorità giudiziaria competente. A seguito del dissequestro dell'impianto, a maggio del 1996, la ditta Pappalardo ha chiesto la riattivazione dell'impianto che è stata concessa.

L'autorizzazione viene rilasciata, ex articolo 28, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del piano regionale di smaltimento rifiuti approvato nel 1989, per una volumetria pari a 3.155.648 metri cubi ma per un periodo temporale limitato e cioè fino al 31 dicembre 1999. La

tipologia di rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto comprende i rifiuti urbani, gli assimilati e i fanghi di depurazione.

Nel periodo di chiusura della discarica di proprietà di Pappalardo, dal 1992 al 1997, il comune di Motta Sant'Anastasia aveva attivato in regime di urgenza una discarica comunale sita in contrada Valanghe d'Inverno.

Per tale impianto lo stesso comune nel novembre 2007 ha inviato alla Regione la scheda relativa ad un "sito potenzialmente contaminato". La localizzazione indicata nella scheda tuttavia non coincide con la discarica a titolarità e gestione privata.

L'utilizzo della discarica comunale in contrada Valanghe d'Inverno è stato interrotto quando ha riaperto la discarica privata in contrada Tiriti dal 1997. Dal 1999, anno di scadenza dell'autorizzazione, non risultano altre proroghe rilasciate al gestore privato.

Nel giugno 2000 il prefetto di Catania ha autorizzato in via del tutto provvisoria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in alcuni comuni della provincia di Catania presso la "discarica di contrada Tiriti".

L'ordinanza emessa dal prefetto costituisce autorizzazione al conferimento dei rifiuti, ma non esplicita autorizzazione all'esercizio della discarica.

Non sono presenti agli atti autorizzazioni dell'utilizzo della discarica da parte del prefetto per il conferimento di rifiuti nel periodo compreso fra il 30 giugno 2000 ed il 30 marzo 2006.

Il prefetto di Catania nel marzo 2006 ha approvato il piano di adeguamento di una discarica a titolarità privata in contrada Tiriti e ne ha autorizzato la gestione privata.

Nel 2006 la proprietaria Pappalardo Nunzia ha donato la propria ditta ai figli, che contestualmente hanno trasformato la stessa in società a responsabilità limitata denominata Oikos srl.

Pertanto la discarica privata di contrada Tiriti è rimasta in attività in una situazione di "non conformità legislativa" per tutto il periodo del commissariamento, in assenza di esplicita autorizzazione all'esercizio ex articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e in assenza di esplicita autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, non riscontrabile neanche nei provvedimenti precedenti al 1999.

La prefettura di Catania non ha esplicitamente operato in difformità al divieto di autorizzare discariche che non fossero a titolarità e gestione pubblica ma ha di fatto utilizzato una discarica che non era in possesso dei requisiti di legge (tecnici e autorizzativi) per lo smaltimento dei rifiuti urbani malgrado quanto evidenziato dal nucleo di valutazione della prefettura.

Il decreto AIA 562/2007 per la discarica in contrada Tiriti

Cessato lo stato di emergenza, nel 2006 la ditta Oikos Srl ha presentato istanza per l'ottenimento dell'AIA ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005 per la discarica in contrada Tiriti. Non risulta agli atti la presentazione di istanza per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, norma di riferimento sulle disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale in vigore a quella data.

Inoltre, la documentazione tecnica di progetto allegata all'istanza di AIA non ha permesso di verificare né la localizzazione dell'impianto rispetto alla vecchia discarica autorizzata nel 1983, né rispetto alla discarica autorizzata dal prefetto a partire dal 2006.

L'istanza per ottenimento dell'AIA viene presentata per "impianto esistente" che tuttavia non è applicabile alla discarica in oggetto in quanto non risulta agli atti nessuna autorizzazione alla realizzazione della discarica, né il rilascio del nulla osta di cui non si ha notizia.

La ditta Oikos nel marzo 2007 presenta una integrazione alla documentazione progettuale, relativa ad un aumento della capacità produttiva. Fra i documenti citati nella nota di consegna si fa riferimento anche ad un progetto preliminare di impianto per il trattamento dei rifiuti urbani e della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata nel giugno 2007, valida fino al giugno 2012. Essa contiene le seguenti difformità rispetto al decreto legislativo n. 59 del 2005: mancata acquisizione delle prescrizioni del sindaco, mancata indicazione delle autorizzazioni sostituite, mancata applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, mancata inclusione dei valori limite per le emissioni fissati per le sostanze inquinanti.

Inoltre il decreto AIA imponeva alla ditta, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, di presentare all'agenzia regionale acque e rifiuti (ARRA) idonee garanzie finanziarie per la copertura dell'attività di gestione operativa. Tali garanzie dopo solleciti sono state fornite dopo 10 mesi. Oltretutto secondo la normativa (decreto legislativo n. 36 del 2003) l'autorizzazione all'esercizio doveva essere rilasciata solo dopo che il proponente aveva prestato le garanzie finanziarie.

Un altro elemento di non conformità alla normativa è relativo alla necessità di pretrattamento dei rifiuti urbani prima dello smaltimento in discarica.

L'agenzia regionale acque e rifiuti chiede all'autorità competente di inserire nei provvedimenti autorizzativi la prescrizione di predisporre un progetto di pretrattamento.

La ditta Oikos dichiara di avere presentato nel 2007 richiesta di AIA per l'impianto di "pretrattamento selezione per rifiuti non pericolosi" e di avere ottenuto la relativa autorizzazione nel 2008. La ditta Oikos, inoltre, dichiara la propria disponibilità alla realizzazione di un impianto di trito vagliatura mobile a servizio della discarica per poter rispettare la scadenza del 1° gennaio 2009 e garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti, poiché i tempi tecnici per garantire l'avvio a regime non saranno prima di dicembre 2009.

L'impianto mobile non è stato realizzato entro fine 2009 e, a partire dal 2010, la provincia regionale di Catania emette specifiche ordinanze contingibili ed urgenti ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per autorizzare l'utilizzo di un trituratore mobile a servizio della discarica.

La versione progettuale oggetto di approvazione, non prevede alcuna forma di biostabilizzazione della frazione organica di sottovaglio, ma l'avvio a trattamento in impianti terzi non indicati né come tipologia di trattamento né come soggetti autorizzati.

Non risulta che il decreto di AIA, che non comprendeva alcun sistema di trattamento, sia stato oggetto di riesame.

La discarica rimane comunque operativa, senza pretrattamento dei rifiuti, fino al maggio 2013 quando iniziano i conferimenti alla nuova discarica di contrada Valanghe d'Inverno nonostante che a giugno 2012 fosse scaduta l'AIA.

Non esistono istanze di rinnovo presentate dalla ditta. La discarica è rimasta pertanto in operatività gestionale anche in data successiva alla scadenza dell'autorizzazione in assenza di valida autorizzazione, e lo è tutt'oggi in fase di gestione post operativa delle vasche esaurite.

Gli impianti a servizio della discarica

Impianto per il recupero del biogas

Il recupero del biogas presso la discarica è stato effettuato fino al 31 dicembre 2011 da ditta terza con il vecchio impianto e dalla ditta Oikos in data non determinata, ma successiva al novembre del 2011 con il nuovo impianto. Nel periodo compreso fra novembre 2011 e dicembre 2011 sono stati attivi entrambi gli impianti. Non è chiaro se ad oggi l'impianto vecchio sia stato dismesso e, come dichiarato dalla ditta, il nuovo sia a servizio di entrambe le vasche (contrada Tiriti e contrada Valanghe) ovvero se il vecchio impianto sia ancora in attività e gestito dalla Oikos.

Impianto di "pretrattamento/selezione di rifiuti non pericolosi"(DRS n. 661/2008)

Nell'ottobre 2007 Oikos presenta istanza AIA per un impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti non pericolosi.

L'AIA viene rilasciata con DRS n. 661/2008 e valida fino al luglio 2013. Essa contiene una serie di incongruenze tra le quali: diverse versioni dei progetti presentati e vari aggiornamenti per cui non è chiaro a quali si riferisca l'autorizzazione e se il progetto oggetto della VIA sia lo stesso autorizzato AIA; se l'impianto era a servizio della discarica non è chiaro perché non sia stato trattato come variante dell'AIA già rilasciata; le operazioni di trattamento autorizzate non coincidono con la tipologia di impianto autorizzato e non vi è corrispondenza tra i codici CER autorizzati ad essere trattati nell'impianto e quelli autorizzati ad essere avviati nella discarica. Anche sui quantitativi di rifiuti autorizzati al trattamento ci sono documenti con numeri contrastanti.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2013 ed il passaggio delle competenze al dipartimento acque e rifiuti, Oikos inoltra istanza di rinnovo dell'AIA.

In sede di conferenza dei servizi emergono le criticità già rilevate alle quali si è aggiunto il fatto che l'impianto doveva essere ancora completato secondo quanto previsto dal provvedimento autorizzativo. Per tali motivi e per le inadeguate risposte della Oikos alle rilevazioni degli enti competenti, il dipartimento acque e rifiuti nel gennaio 2014 comunica la sospensione del procedimento di rinnovo subordinandolo, tra l'altro, alle risultanze dei lavori della commissione ispettiva.

La discarica bioreattore

La ditta Oikos nel maggio 2009 presenta istanza per l'ottenimento dell'AIA per l'ampliamento della discarica di contrada Tiriti di rifiuti non pericolosi mediante realizzazione di una nuova vasca adibita a bioreattore per il trattamento della frazione organica selezionata dall'impianto di pretrattamento. L'AIA viene rilasciata con DDG n. 83 nel marzo 2010. Anche in questo caso vi erano elementi sia progettuali che autorizzativi poco chiari. L'impianto non è mai stato realizzato e la ditta ha più volte manifestato l'intendimento di realizzare un digestore anaerobico per il recupero della frazione organica di sottovaglio prodotta dall'impianto di trattamento.

Il decreto AIA n. 221/2009 per la discarica di contrada Valanghe d'Inverno

La contrada Valanghe d'Inverno è adiacente ed ubicata ad ovest della contrada Tiriti. I terreni ricadenti in contrada Valanghe nel tempo sono stati oggetto di richieste di autorizzazioni e realizzazioni di impianti da parte di diversi soggetti. In particolare, la ditta Oikos, l'ha prima individuata per la realizzazione di una discarica di inerti (autorizzata e della quale realizzazione ed eventuale utilizzo non si possiede alcuna notizia) e successivamente l'ha proposta come ampliamento della discarica per rifiuti urbani non pericolosi di contrada Tiriti.

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata nel marzo 2009 e valida fino al marzo 2014. In particolare l'analisi del decreto AIA mette in evidenza, tra l'altro, i seguenti elementi: i documenti progettuali non hanno le caratteristiche di un progetto definitivo; viene prescritto che il gestore dovrà provvedere prima dello smaltimento in discarica al trattamento dei rifiuti urbani conformemente a quanto previsto dalla normativa; si prevede che il gestore debba produrre entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AIA il piano finanziario al fine di poter completare l'iter istruttorio per l'approvazione della tariffa e che le garanzie finanziarie dovranno essere trasmesse prima della messa in esercizio dell'impianto.

Il decreto di autorizzazione mostra inoltre le seguenti difformità rispetto al decreto legislativo n. 59 del 2005: mancata acquisizione delle prescrizioni del sindaco, mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

Per tali motivazioni la Commissione ritiene che il decreto AIA rilasciato non possieda le caratteristiche di conformità legislativa (decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 59 del 2005) né conseguenzialmente permetta l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate.

La realizzazione e la gestione della discarica a seguito del rilascio del decreto AIA 221/09 sono caratterizzate da una serie di gravi non conformità con quanto imposto dallo stesso decreto.

3.1.4.4 La discarica di Mazzarà Sant'Andrea (Messina)

La discarica è situata in contrada Zuppà nel territorio del comune di Mazzarà Sant'Andrea in provincia di Messina. Il progetto di realizzazione della discarica è stato redatto dal comune di Mazzarà nel 1999. E' stata gestita dalla Tirrenoambiente SpA in liquidazione.

Il 3 novembre 2014 l'impianto è stato sottoposto a sequestro giudiziario su ordine della procura della Repubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, pertanto, ha disposto la chiusura per motivi di tutela ambientale della discarica.

Esistono documenti incompleti e contrastanti relativi ai primi anni di utilizzo della discarica. Il progetto della discarica è stato redatto dal comune di Mazzarà nel 1999: l'area della discarica si estendeva per circa un ettaro ma non si hanno notizie sulla proprietà delle aree su cui insiste la discarica, se la stessa è stata acquisita mediante esproprio al patrimonio comunale, ovvero se la proprietà sia ad oggi della Tirrenoambiente.

In difformità da quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 la vecchia discarica è stata utilizzata mediante la gestione di privati da ottobre 2001 ad aprile 2003.

Relativamente alle caratteristiche costruttive, mentre sulla base di una nota del Ministero la discarica rientrava tra quelle preesistenti rispetto a quanto richiesto dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 36 del 2003 per le quali era sufficiente un piano di adeguamento, per la Corte di giustizia europea doveva comunque essere soggetta alla nuova disciplina.

Presso il dipartimento regionale acque e rifiuti risulta l'inserimento nel piano delle bonifiche della discarica di proprietà pubblica di Mazzarà Sant'Andrea con data di inizio attività nel 2001 e fine attività nel 2002, censita come discarica chiusa non bonificata per la quale era già stato redatto il progetto definitivo di bonifica. Non esistono invece notizie in merito ai rifiuti abbancati prima del 2001 nello stesso sito.

In sintesi:

- la discarica storica è stata utilizzata mediante gestione privata da ottobre 2001 ad aprile 2003;
- la nuova discarica, adiacente alla precedente non ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 1999. Un primo modulo è stato realizzato senza l'emissione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e l'intera volumetria è stata approvata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003 pur non possedendo i requisiti tecnici previsti dalla normativa per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilizzazione;
- il commissario delegato non ha finanziato l'opera e quest'ultima, una volta realizzata, non è stata trasferita all'amministrazione competente (comune o ATO) per la successiva gestione ordinaria in difformità a quanto previsto dalla stessa ordinanza commissariale.

La discarica di contrada Zappalà in regime ordinario (AIA 200/2007)

Cessato lo stato di emergenza nel giugno 2006 la società presenta istanza per il rilascio dell'AIA. All'istanza AIA non è allegato il progetto definitivo dell'opera, pertanto i pareri sono stati espressi in assenza di documentazione attestante sia le caratteristiche strutturali di dettaglio della discarica già esistente, sia le caratteristiche di dettaglio delle opere da realizzare. I pareri sono stati comunque rilasciati su un'opera già realizzata prima dell'istanza AIA, utilizzata in parte prima che fosse

autorizzata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ed in assenza di preventivo giudizio di compatibilità ambientale.

Si rilevano carenze della relazione geologica nella descrizione delle caratteristiche del substrato della discarica e delle modalità di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti delle vasche. Inoltre le modalità di impermeabilizzazione non sono conformi ai dettami del decreto legislativo n. 36 del 2003.

All'istruttoria hanno preso parte solo alcuni degli enti preposti al rilascio dei pareri. In particolare: non è stato acquisito parere di compatibilità urbanistica; sull'area esiste vincolo sismico ma non è stato acquisito il visto del competente genio civile di Messina; su parte dell'area insiste un vincolo paesaggistico con obbligo di acquisizione del parere vincolante della sovrintendenza ai beni culturali; non è presente parere di ARTA e di ARRA sulle emissioni in atmosfera; non si fa riferimento ai limiti per l'autorizzazione agli scarichi; non si tiene in considerazione il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del torrente Mazzarà ed infine non è stato acquisito il giudizio di compatibilità ambientale - VIA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996.

Con riferimento all'esistenza di pozzi ad uso idropotabile vi è discordanza tra quanto dichiarato dalla Tirrenoambiente e la presenza di due pozzi a valle dell'impianto.

Il progetto non tiene conto delle *best available techniques*, non fa riferimento alla necessità di pretrattamento ed al rispetto dei limiti per il conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica. Mostra carenza di documentazione progettuale obbligatoria quale il piano di gestione operativa, il piano di ripristino ambientale ed il piano finanziario.

Il parere espresso dall'ARRA sottolinea l'assenza di congruità con il piano rifiuti approvato nel 2002 e considera comunque la discarica necessaria per l'ATO.

L'AIA viene rilasciata in data 2 marzo 2007 con DDG n 200 e scadenza nel 2012. Dalla data di inizio attività si susseguono una serie di comunicazioni tra la società e gli enti deputati alla emanazione ed alla verifica delle autorizzazioni dalle quali risulta come il gestore operi in difformità al decreto AIA ed alla normativa vigente (decreto legislativo n. 36 del 2003 e decreto legislativo n. 59 del 2005) e come tutti gli enti siano a conoscenza che l'AIA è stata rilasciata in assenza dei requisiti normativi.

L'ampliamento della discarica di contrada Zuppà (AIA 393/2009)

Nel maggio 2007, a distanza di due mesi dal rilascio della prima AIA, la Tirrenoambiente presenta istanza AIA per l'ampliamento della discarica. Non è chiaro perché il procedimento di autorizzazione non sia trattato come una variante sostanziale dell'AIA già rilasciata.

Il percorso del procedimento autorizzativo è di nuovo caratterizzato dalla mancanza di documentazione progettuale chiara e dal mancato coinvolgimento di alcuni enti. Inoltre:

- non è presente un certificato di destinazione urbanistica, non vengono citate le particelle catastali sulle quali insiste la discarica e la proprietà delle stesse;
- si fa riferimento all'AIA del 2007 a proposito dei codici CER ammessi, ma nella precedente AIA non erano stati elencati e comunque la nuova AIA non era stata adottata come modifica di quella esistente. Non si fa riferimento al CER relativo ai rifiuti contenenti amianto né alla cella mono dedicata prevista nel progetto;
- la volumetria indicata non corrisponde a nessuna di quelle contenute nei progetti presentati;
- si fa riferimento all'obbligo del pretrattamento solo dal giugno 2009. Tale rinvio non è conforme alla normativa in quanto si tratta di un ampliamento in sopraelevazione di un impianto autorizzato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003 e quindi non poteva usufruire del regime transitorio previsto dallo stesso decreto;
- nel testo si cita la necessità di predisporre il piano finanziario ma non si fa riferimento all'obbligo di prestazione ed approvazione delle garanzie finanziarie.

Il provvedimento AIA viene rilasciato con decreto n. 393 del 22 maggio 2009 e valido cinque anni fino al maggio 2014. Dai sopralluoghi effettuati dagli enti competenti risultano non conformità rispetto alle prescrizioni AIA.

La discarica è rimasta in uso in difformità al decreto AIA, al decreto legislativo n. 36 del 2003 e al DM 5 febbraio 1998 (per la parte relativa alle emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero rifiuti) dall'inizio attività fino al 2013 senza che ARTA Sicilia emettesse alcun provvedimento.

Sulla base della legge regionale n. 3 del 2013 le competenze in materia di impianti di trattamento rifiuti passano al dipartimento regionale acque e rifiuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel novembre/dicembre 2013 la Tirrenoambiente chiede il rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di biostabilizzazione ed una variante del progetto autorizzato relativo alla discarica.

Considerate le criticità emerse che rendono necessari chiarimenti sulla legittimità del decreto 391 del 2009 (D.R.S che autorizzava l'ampliamento della discarica) ed in attesa dei risultati della commissione ispettiva, si ritiene di sospendere il procedimento di rinnovo. Tenuto conto che non risultano agli atti comunicazione di ARPA e provincia di inquinamenti in atto si ritiene che debba essere garantita da parte della ditta la continuità del servizio pubblico e si chiede agli organi competenti di effettuare periodici sopralluoghi di verifica.

Gli impianti a servizio della discarica

Impianto per il recupero energetico del biogas. La realizzazione, prevista dal primo decreto AIA 200/2007, è stata affidata dalla Tirrenoambiente ad una ditta terza. Per tale impianto risulta pendente presso l'autorità giudiziaria un procedimento penale per mancanza di autorizzazioni necessarie alla realizzazione e gestione dell'impianto.

Impianto di selezione/biostabilizzazione di rifiuti non pericolosi DRS 391/2009. La Tirrenoambiente aveva richiesto il rilascio di istanza AIA nel luglio 2008. L'istruttoria condotta è stata carente di alcuni pareri fondamentali ed il progetto approvato non risulta conforme alla

normativa. Non si hanno notizie dell'inizio delle attività e del progetto esecutivo. Né di avvenuta verifica di quest'ultimo alle prescrizioni contenute nel decreto. L'impianto risulta solo parzialmente realizzato, non funzionante e la procedura di rinnovo sospesa.

L'impianto di trattamento del percolato. È stato autorizzato nel maggio 2006 per un quantitativo massimo di 18.250 t/anno. A due anni dall'autorizzazione l'impianto non era stato realizzato ma viene chiesta una modifica progettuale a seguito di una sperimentazione non richiesta né autorizzata. La modifica viene autorizzata nel 2009 (DDS 341/2009). A giugno Tirrenoambiente presenta istanza AIA e VIA per l'aumento di potenzialità da 50 a 200 mc/d (l'impianto da 50 era in parte realizzato). Ad agosto 2012 viene richiesta una ulteriore modifica dell'impianto ed una revisione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni precedenti. A maggio 2013 la società sollecita il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 per permettere l'avvio dell'impianto in attesa del rilascio dell'AIA. Il dipartimento rifiuti rilascia l'autorizzazione ex articolo 208.

Il contenzioso amministrativo. Dopo due sentenze di annullamento dei decreti impugnati (393/09 e 391/09) del TAR di Catania il CGA ha emesso sentenza definitiva di validità degli stessi.

3.1.4.5 La discarica di contrada Grotte San Giorgio (Catania)

La storia delle discariche in esame comincia da una fase emergenziale degli anni 2000 per arrivare nel 2014/2015 ad una situazione di nuova emergenza determinata dall'insufficiente capacità di biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani, attraverso decreti autorizzativi poco rispettosi delle norme ambientali vigenti e le cui conseguenze ambientali solo in piccola parte sono oggi note.

Le diverse autorizzazioni sono state rilasciate agli impianti di discarica, localizzati nel comprensorio industriale creato dalla ditta in contrada Grotte San Giorgio, in parte ricadente nel territorio del comune di Catania, in parte nel territorio del comune di Lentini (SR).

La tabella 1 riporta una sintesi delle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di discarica riassumendo date delle istanze del rilascio delle autorizzazioni e dei periodi d'uso ove presenti negli atti resi disponibili alla Commissione. Il quadro di sintesi evidenzia istanze di realizzazione delle discariche spesso coeve su siti adiacenti o comunque dello stesso comprensorio, rivelando l'intendimento di un utilizzo come discarica di tutta l'area.

Tabella 1 > Le discariche nel comprensorio di proprietà della Sicula Trasporti

Impianti di discarica	Data istanza	Decreto autorizzativo	Inizio attività	Fine attività
Discarica storica		Ordinanze sindacali del comune di Catania	1980	2002
Discarica di Grotte San		Prefetto di Catania via	2002	2004

Giorgio emergenziale		emergenziale		
Discarica di Grotte San Giorgio		Prefetto di Catania via emergenziale	2004	2006
Discarica di Grotte San Giorgio		Provincia regionale di Catania in via emergenziale	2006	Maggio 2008
Discarica di Grotte San Giorgio	28/06/2006	DRS n.454 del 22/05/2008 sostituito con DRS AIA 662 del 10 luglio 2008	25/06/2009	10/06/2010
Discarica di Grotte San Giorgio	25/06/2009	DRS AIA 1350 del 23 dicembre 2009	28/10/2009 comunicato alla ditta, 30/01/2012 autorizzata dall'Arta	Maggio 2010
Discarica di Grotte San Giorgio	26/7/2006	Decreto AIA DRS 20912 marzo 2009	18/5/2013	In utilizzo almeno fino al 5/8/2013
Discarica di Grotte San Giorgio	Febbraio 2003 (istanza VIA presentata per una discarica pericolosi)	AIA DRS 76 del 3/03/2010	20/08/2012	In uso
	Ottobre 2012 modifica progettuale della sup. di abbancamento	AIA DDG 1244 del 25/07/2013	5/08/2013	
Discarica per rifiuti non pericolosi in comune di Lentini	5/10/2009	VIA e AIA DDG 697 del 27 settembre 2011	In corso di realizzazione	
Discarica ex sistema Augusta in comune di Lentini	21/04/2011	AIA DDG 649 del 20 novembre 2012	In corso di realizzazione	
Discarica di fluff	17/05/2013	DDG 1290 del 1/8/2013 voltura del DRS 10 del 26 gennaio 2010	In uso	

Con riferimento agli impianti a servizio delle discariche la tabella 2 riporta una sintesi degli impianti autorizzati, realizzati e gestiti dalla Sicula Trasporti, riassumendo date delle istanze del rilascio delle autorizzazioni e dei periodi d'uso, ove presenti negli atti disponibili dalla Commissione. Sono esclusi dalla tabella gli impianti mai realizzati e quelli gestiti da terzi. Il quadro di sintesi riportato in tabella 2 evidenzia istanze di realizzazione da parte della ditta spesso coeve e a